Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un orientamento culturale che rischia di essere ufficializzato in modo improprio dal decreto sulla particolare tenuità del fatto e dalla prescrizione asseverata della PG

UNA LATENTE TENDENZA STORICA AL "BUONISMO" GIURISPRUDENZIALE ED INVESTIGATIVO NON AGEVOLA IL CONTRASTO AI CRIMINI AMBIENTALI

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

La mancata percezione della gravità dei crimini ambientali a tutti livelli, e soprattutto delle gravissime conseguenze di danno sulla salute pubblica, è un dato storico oggettivo che ha caratterizzato l'approccio verso questo tipo di illegalità nell'arco dell'ultimo trentennio nel nostro Paese. Conferma - oggettivamente - questa osservazione il fatto che il mare dilagante di rifiuti tossici e pericolosi sparsi su tutto il territorio nazionale (soprattutto sotto terra) non è un fenomeno di questi ultimi mesi o di questi ultimi anni, ma si tratta di discariche profonde realizzate - appunto – anni e decenni fa, nella sottovalutazione ed indifferenza generale, e che soltanto oggi poi alla fine emergono dopo anni di oblio sistematico.

D'altra parte, se così non fosse stato, non avremo situazioni estreme come la "terra dei fuochi". E comunque, va sottolineato che esiste in modo silente e meno vistoso una "terra dei fuochi" diffusa in via potenziale su tutto il territorio nazionale, giacché non è certamente verosimile il fatto che la "terra di fuochi" della Campania sia un caso isolato del nostro Paese. Tale caso specifico è uno dei fatti più eclatanti, violenti e palesi emersi sul territorio nazionale, e dunque per la sua drammaticità è diventato un simbolo; ma se si va ad esaminare la cronaca degli ultimi anni, si può notare che tutto il territorio nazionale (soprattutto il sottosuolo) è una grande "terra dei fuochi" frantumata e polverizzata in una miriade di microdislocazioni diverse. Questo è oggettivamente quello che è emerso, e che sta emergendo, anche nelle zone più insospettabili tra cui quelle delle nord Italia. Resta ancora da vedere cosa deve ancora emergere da sotto terra. Perché le discariche sotterranee sparse sul territorio - dal nord al sud - stanno venendo fuori di volta in volta, soprattutto in modo casuale, ad esempio quando si scava per realizzare strade e ferrovie o altri lavori. Ma l'incognita è ancora a tutto campo, perché nessuno ci può oggi tracciare un quadro di quello che in trent'anni è stato sotterrato sotto casa nostra e che da un momento all'altro può riemergere in modo insospettato ed insospettabile.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Dunque, la sottovalutazione della dinamica - ma soprattutto della gravità - dei reati ambientali è stata la caratteristica fondamentale della storia di relativo contrasto nel nostro Paese a tali crimini.

Non dimentichiamoci che fino a qualche anno fa i reati a danno dell'ambiente ed a danno (strettamente connesso) della salute pubblica erano considerati un lusso per pochi intimi e pochi appassionati (magari considerati esagerati ambientalisti), e non un dovere collettivo, soprattutto da parte di coloro che dovevo tenere sotto controllo il territorio.

Coda molto significativa di questa cultura endemica è - oggettivamente - ancora oggi il dibattito che impera tra alcuni organi di polizia statale e locale sulle presunte "competenze" e "incompetenze" di intervento repressivo per i reati ambientali. Questo dibattito, che appare veramente assurdo in costanza di continuo ritrovamento di discariche sotterranee devastanti per la salute pubblica e di una esplosione dei crimini ambientali senza precedenti, rappresenta esattamente il fanalino di coda di quella cultura storica, in base alla quale fino a qualche anno fa molti si ritenevano "incompetenti" per intervenire contro i criminali ambientali che imperversavano praticamente a tutto campo senza alcuna strutturata e capillare operazione di contrasto.

E - dunque - ancora oggi c'è qualche cultore di questa antica tendenza di "principio", in base alla quale pure ai nostri giorni i reati ambientali sarebbero sempre una materia per pochi intimi ed appassionati, e non un dovere di tutta la pubblica amministrazione e tutte le forze di polizia giudiziaria statali e locali (senza alcuna distinzione). Questa cultura è talmente radicata che non viene espressa soltanto in dibattiti o seminari a livello generale, ma entra ancora anche in alcune scuole di polizia istituzionali, dove non soltanto personale già operativo da anni, ma anche giovani allievi risentono in modo metastatico con effetto domino di questo ancestrale, distorto ed illegittimo concetto della presunta "incompetenza" (concetto che poi è stato la causa madre della sottovalutazione del fenomeno in esame della crescita dei crimini ambientali, crimini che hanno proliferato in libertà, mentre altrove si dibatteva tra codicilli e mansionari interni su chi doveva o non doveva intervenire per prevenirli e reprimerli).

Ma un fenomeno collaterale, come aspetto comunque strettamente sinergico, a tale evoluzione dei fatti è stato – storicamente - un certo "buonismo" giurisprudenziale e - prima ancora - investigativo che ha caratterizzato, anche se in modo parziale, la storia degli ultimi decenni di contrasto ai crimini ambientali.

Cosa intendo per "buonismo" giurisprudenziale e - prima ancora – investigativo?

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

È un altro dato storico oggettivo e incontestabile che alcuni aspetti di reati ambientali sono stati trattati con particolare benevolenza sia dalla giurisprudenza che – ancora prima - dagli organi di polizia giudiziaria.

Alludo a quella fascia bassa e intermedia di reati ambientali che sono - poi - la base strutturale diffusa di tutto il sistema di malavita operante nel campo del danno all'ambiente e alla salute pubblica. Va ricordato che in questa visione di fasce di gravità di crimini ambientali se all'apice esiste la cosiddetta ecomafia, fenomeno molto più recente che ha trovato radici fertili in altri fenomeni pregressi e storici, paradossalmente tale aspetto di massima gravità emergente è soltanto l'ultima fase di una storia trentennale molto più articolata che vede i reati ambientali diffusi in due sotto due diverse fasce basilari, che poi sono il fertile *humus* sul quale la criminalità organizzata alla fine ha proliferato.

Quando si parla di crimini ambientali non si deve credere che esistono solo i grandi episodi che sono di interesse dei mass media e della grande comunicazione, i quali sono in realtà solo la punta emergente di un iceberg sotterraneo (spesso ancora oggi sottovalutato) di un mondo silente e meno eclatante di reati ambientali diffusi in modo capillare, sistematico e seriale sul territorio che – apparentemente ed oggettivamente "minori" rispetto ai grandi crimini di prima pagina - costituiscono invece un "mondo di mezzo" permeato di illegalità che – sommate tutte insieme – sono parimenti devastanti per l'ambiente e per la salute pubblica.

Esiste, infatti, da sempre nel nostro Paese una illegalità ambientale di fascia bassa e di fascia intermedia che è stata poi la causa scatenante dell'interesse dell' ecomafia nella soluzione finale attualmente in atto.

Cosa intendo per fascia bassa e fascia intermedia?

Come fascia bassa, abbiamo la cultura dell'illegalità diffusa di singoli cittadini. Una illegalità ambientale diffusa per condivisione sociale. Cioè persone normali, anche "perbene" nella loro vita sociale, ma che hanno fatto delle violazioni ambientali una cultura endemica diffusa fin dagli anni '60 ed elevata a stile di vita. L'abusivismo edilizio è la conferma da manuale di questa impostazione di principio. Perché all'inizio, tra gli anni '60 e gli anni '70, l'abusivismo edilizio non era un fenomeno in mano a soggetti malavitosi. Era un fatto di persone "perbene". Oggettivamente, chi ha colato il cemento sulle coste, nei parchi, dentro gli alvei dei fiumi, alle pendici di vulcani sono state persone normalissime che - ignorando totalmente le leggi edilizie e paesaggistiche - tra la contiguità e l'indifferenza di molte pubbliche amministrazioni, ma anche di molti organi di controllo, hanno di fatto liberamente operato come e quando hanno voluto, facendo finta che queste norme non esistessero…

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il cemento abusivo, che poi oggi è la causa endemica delle grandi alluvioni, riversato dentro i fiumi, sulle rive del mare, dentro le fasce di rispetto idrogeologico, ed in ogni altro luogo proibito, è frutto non di criminalità organizzata del tempo (che ancora non esisteva nel settore), ma di una cultura che ha fatto sì che sul territorio ognuno potesse fare comodamente quello che gli pareva e piaceva. Se andiamo a vedere bene l'abusivismo edilizio iniziale stratificato sul territorio, è ricollegabile a questa fascia temporale e sociale dove imperava l'illegalità ambientale per condivisione sociale. La terra come saccheggio individuale libero e incontrollato. La somma ha fatto - poi - il totale. E se oggi ci lamentiamo che i fiumi, dentro i quali abbiamo costruito le case, "fanno i fiumi", perché cercano il loro percorso, facciamo finta di non vedere che la causa delle alluvioni devastanti attuali è proprio principalmente questa…

L'esempio della "legge Galasso" negli anni '80/'90, totalmente ignorata praticamente dalla gran parte delle pubbliche amministrazioni, e mi dispiace dirlo, ma anche da molti organi di polizia e di controllo amministrativo, e logicamente da tutti cittadini "perbene" ai quali non gli pareva vero di poter mettere cemento nelle fasce più appetibile ed interessanti del nostro territorio, è la conferma da manuale incontestabile di quanto vado scrivendo. Le case pubblicizzate come realizzate "sulla riva" del mare (e cioè in palese illegalità), hanno imperversato per anni sui cartelloni pubblicitari anche in porti ed aeroporti… L'illegalità diventa plusvalore nel business delle vendite. E se guardate bene, qualche cartellone del genere esiste ancora oggi. Con buona pace della fascia di rispetto sulle rive e coste imposta dal 1985 dalla norma sui vincoli paesaggistici-ambientali…

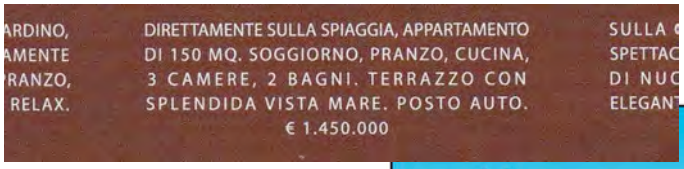

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La "legge Galasso" è come se non fosse mai stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. C'è stata una eclissi di conoscenza generalizzata. E' come se quel numero della Gazzetta Ufficiale si fosse perso per posta… Alcuni, anche nelle pubbliche amministrazioni, non l'hanno neppure mai letta. E' stata - poi - stravolta fino al punto di realizzare procedure amministrative totalmente illegittime in palese violazione di legge, che comunque hanno imperato per anni. Si pensi, a conferma, alle allora concessioni in sanatoria in area vincolata che - al tempo e vigente quella iniziale norma - erano proibite espressamente dalla legge edilizia e dalla legge sui vincoli paesaggistici-ambientali, censurate della Cassazione e perfino della Corte Costituzionale, per un lunghissimo arco di tempo sono state invece impunemente rilasciate da molti comuni italiani in barba a tutto. Parliamo di sanatorie sulle più preziose aree del nostro territorio sottoposte a speciale protezione. Ma il cemento sta lì, sotto gli occhi di tutti. Colato in tempi in cui la norma lo proibiva. Questo è un dato palese, incontestabile e visibile oggettivamente sul territorio. Non lo vede solo chi non vuole vederlo.

Ma non soltanto nel campo dell'edilizia abbiamo avuto questa fascia bassa di illegalità. Si pensi al campo dei rifiuti. Le grandi discariche che oggi progressivamente troviamo sotto terra (dappertutto, dal nord a sud) sono frutto di una cultura in cui molte aziende, ma anche molti privati, hanno visto storicamente il territorio come una gigantesca pattumiera nella quale riversare, in modo comodo e gratuito, i peggiori rifiuti tossici e nocivi senza alcun problema, tra l'indifferenza generale. Ma si trattava - e si tratta ancora oggi - di persone "perbene", non di criminali ma di cittadini privati e titolari di aziende anche socialmente in vista, che comunque poi nel campo ambientale delinquevano, ed ancora oggi delinquono.

Quindi, esiste storicamente fin dagli anni '60 una cultura media di illegalità e di predazione del territorio che non è malavitosa in senso stretto, ma è caratterizzata da una preoccupante condivisione sociale diffusa, e dunque una fascia di illegalità delle persone "perbene". Persone che hanno cominciato a creare quel substrato anche culturale, oltre che operativo, di violazione sistematica delle leggi ambientali elevata a stile di vita diffuso. Scarsamente contrastato. E ricco di contiguità e collusioni a tutti i livelli.

La seconda fascia, con l'appetito che viene mangiando, è quella intermedia, la quale non era allora - e non è ancora oggi, perché ancora oggi esiste - una realtà di criminalità organizzata, ma è comunque una fascia importantissima perché – poi - è la base della illegalità diffusa strutturata elevata a livello "aziendale" (in nero), che crea un danno spaventoso per l'ambiente e la salute pubblica. Ma è anche il terreno di cultura su cui mette radici l'ecomafia, che è la terza (e più recente) fascia di illegalità. Ma la terza fascia - storicamente - non poteva nascere, esistere e proliferare se non avesse avuto le due prime fasce dove porre le micidiali radici. Le tre fasce oggi si alimentano a vicenda e sono inscindibili, anche come intrecci, contiguità e collusioni. La recenti clamorose inchieste lo confermano. Alla base, sempre e solo il lucro economico.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Anche in questa fascia intermedia di illegalità ambientali troviamo persone "normali" e non malavitosi con lo schioppo. Non si tratta dello stereotipato criminale mafioso, ma di soggetti in guanti bianchi che però hanno strutturato l'illegalità ambientale come criterio aziendale in nero seriale sistematico. Godono anche della preziosa ed insostituibile complicità dei "colletti bianchi", come dimostrato in modo palese dalle recenti inchieste nel settore. Una sinergia micidiale.

Questa fascia intermedia ha veramente devastato il territorio. Non lo ho fatto in modo eclatante, come può essere la gigantesca discarica isolata che vede sotterrati quantitativi di enormi di rifiuti lì concentrati tutti insieme, ma ha creato sul territorio una polverizzazione di singoli e minori riversamenti illegali puntiformi; ed è la somma che fa sempre il totale…

Crea il totale una miriade infinita di soggetti intermedi che tutti giorni, sistematicamente, anzi tutte le notti, per tutto l'anno, per decenni hanno riversato (e continuano ancora oggi a riversare) i peggiori rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, sotto terra ed in ogni altro angolo del nostro Paese; tutti insieme hanno creato una gigantesca discarica abusiva che è meno evidente e importante sotto il profilo comunicativo rispetto alla grande e unica discarica profonda, ma non è meno perniciosa. Perché si tratta di migliaia e migliaia di riversamenti sotto terra e dentro le acque superficiali e sotterranee. Migliaia e migliaia di riversamenti isolati, silenti e notturni sparsi modo puntiforme sul territorio non fanno notizia da prima pagina, ma se li sommiamo tutti insieme, riunendoli come in un gigantesco puzzle, avremo come risultato una discarica frammentata e puntiforme dalle dimensioni spaventose in continuo e quotidiano aumento.

Questo è un aspetto molto spesso sottovalutato. Dunque, questo formicaio di persone e aziende in nero che si muovono sul territorio nazionale sono il vero problema di fondo delle illegalità ambientali, soprattutto in materia di gestione illegale di rifiuti. A mio avviso pari – come danno conseguente - all'ecomafia.

In precedenti articoli pubblicati sempre su questa testata giornalistica on-line, abbiamo avuto modo di esporre come il lavoro in nero è la madre delle discariche abusive[1] con le connesse violazioni fiscali e tributari e sistematiche nonché violazioni alle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro[2].

---

[1] **"I depositi incontrollati e le discariche diffuse di rifiuti derivano in gran parte dal lavoro nero"** - A cura del Dott. Maurizio Santoloci - 13 settembre 2015 – Area News www.dirittoambiente.net - http://www.dirittoambiente.net/news3.php

[2] **La gestione dei rifiuti "in nero" produce lavoro in violazione della norme sulla sicurezza e sulla salute dei "dipendenti" esposti in prima persona a forti rischi -** A cura del Dott. Maurizio Santoloci - 20 settembre 2015 – Area News www.dirittoambiente.net - http://www.dirittoambiente.net/news3.php

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Lo storico "buonismo" giurisprudenziale e - prima ancora – investigativo nasce proprio in relazione alla fascia bassa ed intermedia di illegalità sopra descritta. Non è stata stroncato questo silente ma diffusissimo fenomeno con la dovuta energia e con il proporzionato rigore. Altrimenti – è un dato oggettivo – non ci troveremmo nella situazione in cui siamo, con il territorio che appena scavi qualche metro verso il basso si rivela troppo spesso una groviera infarcita di rifiuti di ogni tipo…

Il "buonismo" giurisprudenziale ed investigativo è stato generato da un intreccio storico di motivi diversi ma – poi – tutti sinergici e coincidenti nell'effetto finale.

A livello investigativo, a parte qualche organo specializzato e di eccellenza, i controlli sono stati in passato (remoto, ma anche prossimo) rari, sporadici, insignificanti. La tesi della "incompetenza" ha fatto da padrona per decenni. E nelle rare volte in cui i controlli soni stati eseguiti da un organo non "specializzato"(e dunque convinto e partecipe), i controlli stessi sono stati svogliati, anemici, in bianco e nero. Sbiaditi. Perché qualcuno non ci credeva, era quasi costretto e forzato a fare quel controllo, considerava quel reato ambientale meno grave del furto di calzini al supermercato dove intervenivano pure due pattuglie contemporaneamente, e soprattutto non percepiva la gravità potenziale (anche proiettata nel tempo) del reato che stava accertando. Era il tempo in cui i reati ambientali erano considerati "reati minori, e quei magistrati che se ne occupavano erano definiti "pretori d'assalto". In realtà l'assalto lo stavano dando i criminali all'ambiente ed alla salute pubblica, e gli altri stavano in retroguardia a criticare dietro le scrivanie chi si metteva gli stivali ai piedi ed andava a contrastare quelle prime discariche che oggi stanno dando poi i frutti avvelenati di cui alle cronache quotidiane.

Ma un aspetto concorrente alle cause appena descritte è stato il fatto – appunto – che a livello iniziale i reati ambientali sono stati realizzati in gran parte da persone "perbene", privati e soggetti aziendali, magari locali e con una immagine di inserimento sociale positiva. Dunque lontana dagli stereotipi del delinquente classico. E questo ha contribuito fortemente a non far percepire la gravità del danno che stavano impartendo all'ambiente ed alla salute pubblica. Si faceva fatica a considerarli "delinquenti" in senso classico. Anche se sotterravano rifiuti cancerogeni sotto terra.

Infine, ha fatto da collante generale la sottovalutazione generale dei reati ambientali, la loro classificazione di fatto come reati di serie B, o anche C, nella considerazione dimolti meno rilevanti del furto di calzini al supermercato. Da questa miscellanea di elementi a livello investigativo prima, e giurisprudenziale poi, è nato storicamente un atteggiamento di scarso rigore, di benigno trattamento, di scarsissima severità applicativa delle sanzioni che ha creato quel "buonismo" che ancora oggi esiste in alcuni casi silente e latente.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Perché il passato è - in alcuni casi (molti) - ancora presente.

Ed infatti, ancora oggi è attivo e piuttosto diffuso il dibattito tra alcuni operatori di polizia giudiziaria sulle "competenze" ed "incompetenze" per i reati in materia ambientale; dibattito che in alcuni casi è basato su posizioni di principio sostenute anche in alcune scuole di polizia tra giovani allievi e che si fa fatica a superare, come metastasi culturali di antichi concetti e retropensieri di generazioni passate che si trasmettono nel tempo con un effetto domino che è sorprendente. Sul furto di calzini al supermercato non vi è alcun dibattito, ma la certezza della doverosità di intervento comune a tutti è fuori discussione.

Ancora oggi sussiste il retropensiero dei reati ambientali di serie B (o C), reati che ancora per alcuni sono, oltre che di competenza solo di pochi intimi ed appassionati, di fatto reatucci minori o comunque di livello bagatellare; qualcosa di trascurabile e da collocare tra le varie ed eventuali e tra i titoli di coda. Se poi ad agire non è il "delinquente" classico del Lombroso, ma una persona "perbene" ed addirittura aziendale di livello, allora a maggior ragione l'antico preconcetto della sottovalutazione degli effetti risorge e torna a spiegare ancora oggi i suoi effetti deleteri. Aggiungete poi il ricatto occupazionale e gli effetti sull'economia locale, le influenze della (cattiva) politica a livello locale o nazionale, qualche trovata deterrente a livello culturale dell'azzecarbugli di turno che – approfittando delle incertezze normative – crea barriere di principio preventivo spacciate come verità assolute, e magari avallate da qualche pubblico amministratore, ed il gioco è fatto.

La giurisprudenza spesso, poi, risente del clima generale e – con tutto rispetto per ogni decisione – da tempo ci troviamo di fronte a trattamenti benigni a livello sanzionatorio che non creano certo effetti deterrenti e repressivi efficaci ma - al contrario – creano, anche se involontariamente, incoraggiamento per chi delinque in modo seriale. Senza citare poi orientamenti limitati, ma pure esistenti, su questioni di principio che appaiono sorprendenti a volte in senso negativo e danno fiato a tutti i sostenitori di retropensieri a diversi livelli. Non solo tra i criminali ambientali…

Per citare un esempio molto significativo e concreto, oltre che quotidiano e pratico, della somma di tutti questi elementi e del buonismo" giurisprudenziale e - prima ancora – investigativo, va ricordato il caso da manuale dei veicoli "in nero" che trasportano rifiuti anche pericolosi sempre "in nero" totale e li riversano, abbandonano e sotterrano ovunque…

In un precedente articolo, già sopra richiamato, pubblicato su questa testata giornalistica on line[3], abbiamo avuto modo di sottolineare come i depositi incontrollati e le discariche diffuse di rifiuti derivano in gran parte dal lavoro nero.

---

[3] **"I depositi incontrollati e le discariche diffuse di rifiuti derivano in gran parte dal lavoro nero"** - A cura del Dott. Maurizio Santoloci - 13 settembre 2015 – Area News www.dirittoambiente.net - http://www.dirittoambiente.net/news3.php

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

E' un dato di fatto oggettivo che – a parte gli abbandoni di rifiuti eseguiti direttamente dai privati e/o dalle aziende – gran parte della massa di rifiuti solidi e liquidi che, soprattutto di notte, vengono riversati in ogni angolo del nostro territorio sono da addebitare a quel mondo silente ma vastissimo dei trasportatori e smaltitori abusivi che vanno a raccogliere questi rifiuti solidi e liquidi presso privati ed aziende a costi bassissimi; per poi gettarli/sotterrarli ovunque o in parte bruciarli. Esiste ormai radicata nel nostro Paese una realtà di un numero infinito ed incontrollato di soggetti che, utilizzando piccoli e medi mezzi intestati a privati (spesso soggetti di facciata, impunibili tipo persone anziane) e dunque del tutto "invisibili" perché anonimi, girano in lungo e in largo sul territorio per offrire un "servizio" che è molto appetito da una altrettanto vastissima massa di privati e titolari di piccole/medie aziende: il "ritiro" a bassissimo costo dei propri rifiuti per evitare i costi degli smaltimenti ufficiali.

Quando parliamo di illegalità ambientali, come già sopra accennaro, va tenuto presente che non esiste solo la grande criminalità organizzata che opera a livelli superiori, ma dobbiamo prendere atto che esiste un mondo di mezzo costituito da questa ulteriore realtà. Ogni soggetto "in nero" che opera in modo silente ed occulto la "raccolta" di rifiuti presso privati o aziende, per tutto l'arco temporale della sua attività "aziendale" ogni giorno riverserà sul territorio cumuli di rifiuti costituiti potenzialmente da ogni e qualsiasi materiale, ivi compresi rifiuti pericolosi. E' questa la fonte principale dei cumuli di rifiuti riversati sul territorio. Ed è una fonte continua e permanente. Stroncare questa fonte è dunque strategia rilevante per il contrasto alla diffusione di tali riversamenti di rifiuti.

Tutti questi soggetti devono rispondere del reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lvo n. 152/06) che, contrariamente a quello che ritengono - in modo assolutamente errato - anche alcuni organi di PG, si applica anche ai privati che guidano questi mezzi (intestati formalmente appunto a privati) perché questi soggetti operano attività di fatto di azienda "in nero" occulta (anche sotto i profilo fiscale e tributario). Si tratta di soggetti non iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e che – dunque - non possono compilare alcun formulario e non possono emettere fattura. Tutta l'azione del soggetto e del mezzo sono pertanto totalmente al di fuori di ogni regime legale ed autorizzatorio; e l'azione di sversamento illegale - ovunque e comunque al di fuori di tutte le regole.

Dunque, si integra il reato di gestione illecita di rifiuti liquidi mediante smaltimento illegale ai sensi del **comma 1 (e non 2)** dell'art. 256 D.Lgs n. 152/06 che sanziona **"chiunque"** effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, **smaltimento**, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (e ben vi rientra in tale previsione anche lo sversamento illegale dei rifiuti solidi o liquidi trasportati, che va a configurare un'attività di smaltimento illecito di rifiuti liquidi).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il reato disposto dall'art. 256, comma 1, del D.Lgs, n. 152/2006 si applica infatti a **chiunque** eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione. Ciò significa che la norma sanzionatoria non ha come destinatari unicamente soggetti che esercitano professionalmente l'attività di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti, ma si rivolge **a qualsiasi soggetto** che si trovi ad esercitare un'attività di gestione dei rifiuti. Come infatti ha sottolineato anche la Corte di Cassazione: il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa.

Gran parte sono singoli soggetti isolati, spesso anziani o disoccupati, che operano in tal senso; e qui il "buonismo" investigativo e poi giurisprudenziale emerge spesso… Attesa la personalità del soggetto, spesso considerato un "poveraccio" che tutto sommato cerca di guadagnarsi da vivere e "non fa poi male a nessuno", spesso non si sequestra il mezzo (altrimenti "come fa a vivere"?), e non si attua il necessario rigore sia in sede di indagini che - poi - a livello di irrogazioni di sanzioni in sede giurisdizionale. Sempre sul presupposto che è un "poveraccio" e non un vero delinquente (come è –invece - il ladro di calzini al supermercato…).

A nostro modesto avviso – invece - nessun "buonismo" può essere adottato nei loro confronti, perché il danno che creano per l'ambiente e la salute pubblica è comunque esistente, e non vi è differenza se dentro un cassonetto l'eternit sbriciolato lo riversa un nonnetto abusivo o un giovane criminale ambientale organizzato, quando il cittadino poi respira le fibre di amianto… E non vi è differenza se il liquame aziendale tossico lo riversa di notte dentro un pozzo o nel torrente un affiliato all'ecomafia o il disoccupato locale, atteso che il danno per le acque e per la salute pubblica è identico… E chi brucia di notte i rifiuti plastici crea diossina sia che si tratti di un criminale tipico del Lombroso, sia che si tratti dell'operaio che di sera "arrotonda" con questa attività collaterale… Sono tutte sempre persone "perbene", ma dobbiamo iniziare a valutare non chi sono, ma cosa fanno… E cosa fanno è chiaro: delinquono a danno dell'ambiente e della salute pubblica. Punto e basta.

Ma una larga fetta – sempre più diffusa – di tali "operatori" in nero sono gruppi di soggetti (spesso stranieri uniti a soggetti locali, o più frequentemente rom organizzati con flotte di furgoni spesso con targa estera) che svolgono tali attività in modo seriale e sistematico.

E' infatti dato oggettivo ed incontestabile, peraltro documentato a livello nazionale con frequenza ormai sistematica anche dai servizi televisivi con filmati ed inchieste giornalistiche, che in diversi campi rom posti ai margini delle città (dal nord al sud) **di notte si bruciano sistematicamente cumuli di rifiuti – anche plastici e di altra natura tossica** – con conseguenti emissioni di fumi pericolosissimi perché contenenti alte concentrazioni di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

diossina che vengono inalate direttamente degli abitanti della zona (compresi i bambini che dormono in area). E' una realtà oggettiva, documentata e inoppugnabile che soltanto chi non vuole vederla può non vederla. Tali soggetti operano con furgoni a ciò destinati (spesso al limite della rottamazione e con targa straniera ed intestati a nonnette o parenti di comodo che stanno furbescamente a casa) e vanno a raccogliere in modo seriale e sistematico - appunto - rifiuti di ogni tipo presso privati ed aziende che vogliono disfarsene senza seguire i canali ufficiali.

Va citata – inoltre – una ulteriore categoria: quella dei demolitori edili abusivi. Esiste – infatti – su tutto il territorio nazionale una realtà di soggetti che – "in nero" sotto ogni profilo, anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed adempimenti fiscali e tributari – appaltano demolizioni e costruzioni a basso costo. E' logico che questi soggetti – per lo più stranieri – una volta che hanno illegalmente demolito un fabbricato, illegalmente caricato sul proprio furgone (formalmente intestato ad un privato di comodo e spesso con targa estera) il materiale da demolizione, devono per forza di cose andare a riversare illegalmente tali rifiuti edili sul territorio da qualche parte… Dentro quei cumuli c'è di tutto, spesso eternit sbriciolato. Anzi, un business molto fruttuoso per tale sottocategoria di smaltitori abusivi è rappresentato proprio dalle demolizioni "artigianali" di tetti campestri e coperture di costruzioni varie in eternit.

Non vanno dimenticati gli autospurgo abusivi… Si tratta – infatti – di altro settore caratterizzato da vastissime forme di illegalità a vari livelli, tutte finalizzate a smaltire illegalmente rifiuti liquidi sul territorio con effetti nefasti per acque superficiali e sotterranee (anche potabili) e sottosuolo. Si va dal "bottino" artigianale frequente in campagna, cioè una autobotte formalmente privata (spesso intestata al predetto pensionato o disoccupato) agganciata ad un trattore (sempre privato) che – di fatto - fa il giro delle varie case sparse in campagna per svuotare i "pozzi neri", al mezzo più evoluto guidato da soggetti più "professionali". Questi mezzi del tutto abusivi (ed "in nero" logicamente anche sotto il profilo fiscale e tributario) con la piena consapevolezza (dolo) del titolare della casa o dell'azienda, prelevano i liquami e li vanno poi a riversare nei pozzi, sui terreni, nelle acque di fiumi e torrenti.[4] Il danno per l'ambiente e la salute pubblica che e deriva è enorme.

---

[4] *Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (edizione 2014) – Diritto all'ambiente Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net): " (…) l'azione di sversare, con un'autospurgo, rifiuti liquidi sull'argine di un fiume, poco prima prelevati da una vasca aziendale, non può integrare l'illecito di abbandono incontrollato di rifiuti. Infatti la denuncia per abbandono incontrollato di rifiuti è totalmente errata e fuorviante, oltre che riduttiva rispetto alla reale entità dell'evento illecito riscontrato. L'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono le ipotesi sanzionatorie minime previste nella parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e riguardano – appunto – modeste attività di riversamento o accumulo di rifiuti da parte di privati (sanzione amministrativa) o aziende (modesta sanzione penale). Ma si tratta sempre e comunque di quantitativi di rifiuti minimi e di situazioni caratterizzate da limitata portata quantitativa e comportamentale. Un autospurgo che riversa illegalmente il proprio carico di rifiuti liquidi – di qualunque origine e natura – non integra*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Insomma, nel microcosmo dei trasportatori/smaltitori abusivi c'è un po' di tutto. Non sarà criminalità organizzata (anche se poi in alcune zone tali soggetti sono al servizio delle cosche anche come guardiania delle aree di smaltimento illegale o comunque sono contigui in via diretta), ma tutti insieme ogni giorno creano un danno per l'ambiente e per la salute pubblica di non minore gravità.

Ma cosa hanno in comune tutti questi soggetti attivi in questo formicaio silente ma permanente, attivo tutti i giorni e tutte le notti sull'intero territorio nazionale? Cosa li unisce tutti nella loro attività? Qual'è l'elemento comune - e per loro prezioso - per poter operare e delinquere in modo seriale e permanente?

Risposta semplice ed elementare (anche se da molti ancora non percepita): i mezzi di trasporto… Camion e furgoni sono l'unico e vero ed insostituibile mezzo per operare queste deleterie (e sottovalutate) forme di microcriminalità ambientale diffusa (dannosissima – va ribadito – per l'ambiente e la salute pubblica). Questi soggetti se non hanno camion e furgoni non possono delinquere. Una verità banale, ma che qualcuno ancora fa fatica a focalizzare.

La norma di settore – invece – ha focalizzato benissimo questo aspetto ed ha previsto strumenti efficacissimi per un intervento preventivo e repressivo. Ma spesso questa precisa ed efficacissima previsione di legge rimane solo sulla carta, perché resa inutile e di fatto inapplicata dal "buonismo" prima investigativo e poi giurisprudenziale. Un caso da manuale che conferma la nostra tesi… Vediamo perché.

Cosa prevede la citata norma?

---

certamente tale fattispecie, bensì una ipotesi molto più grave di smaltimento illegale di rifiuti punita con il ben più rilevante reato specifico. La realistica assenza del formulario di identificazione dei rifiuti (fisiologica per tali sversamenti illegali) integra poi le illegalità conseguenti e le relative sanzioni. Inoltre se tale riversamento avviene in un corso d'acqua pubblico, concorre il reato di danneggiamento aggravato delle medesime acque previsto dal codice penale. A livello procedurale – poi – trattandosi di un fatto grave e di uno smaltimento illegale a tutti gli effetti, a nostro avviso, in flagranza di reato il veicolo deve essere sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa da parte della P.G. operante per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato, nonché a contestuale sequestro probatorio al fine di assicurare tutti gli elementi di prova al sistema processuale. Va infine attivata indagine ulteriore per verificare iscrizione all'Albo (la cui mancanza costituisce altro e più grave reato con sequestro obbligatorio del mezzo e confisca sempre obbligatoria dello stesso in caso di successiva condanna o patteggiamento) e/o l'esistenza di altri pregressi episodi di smaltimento illegale in proprio o conto terzi (nel qual caso i reati diventano seriali nel tempo). (…)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Tutti i soggetti sopra citati operano "in nero", e cioè senza iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Questa mancata iscrizione è da molti ritenuta – nel "buonismo" in esame - una sorta di illecito minore, un "reato cartolare" solo legato ad un adempimento di pura forma e senza danno reale e diretto. Una specie di omissione burocratica e formale ma senza effettività di conseguenze rilevanti. Ed invece non è affatto così.

Infatti, la mancata iscrizione all'Albo è un fatto straordinariamente sostanziale, ed è un (necessario) elemento presupposto per garantire un'attività da sempre e per sempre "in nero" ed invisibile per chi trasporta rifiuti (anche pericolosi) sotto ogni profilo. Chi non si iscrive all'Albo manifesta puramente e semplicemente una volontà dolosa di delinquere in tutto l'arco della sua vita lavorativa; consegue che non potrà mai compilare alcun formulario, non potrà mai accedere a nessun impianto di trattamento o recupero ufficiale, dovrà inevitabilmente alla fine di ogni viaggio smaltire i rifiuti trasportati in modo illegale (leggi: riversandoli da qualche parte) ed infine è conseguentemente evasore totale a livello fiscale e tributario perché certamente in tale quadro non emette fatture.

Si tratta di un delinquere invisibile e silente, permanente e senza alcuna minima possibilità di operare – neppure in parte – legalmente. Ogni rifiuto (anche pericoloso) trasportato da un soggetto non iscritto all'Albo è destinato a finire inevitabilmente in uno smaltimento illegale con danno per l'ambiente e – spesso – per la salute pubblica. Inoltre, questi soggetti creano danni rilevantissimi alle aziende virtuose che in questo settore rispettano le regole, si iscrivono all'Albo, redigono i formulari, emettono fatture e pagano le tasse, e poi trasportano i rifiuti verso centri di recupero o smaltimento autorizzati. I trasportatori onesti di rifiuti vedono sul mercato una concorrenza spietata e mortale da parte dei trasportatori illegali "in nero".

Dunque, in tale quadro di contestualizzazione generale va letta (ed applicata senza retropensieri di "buonismo") la norma che prevede la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per i trasporti e traffici in questione, così come chiaramente ed opportunamente prevista dall'art. 259 comma 2 del D.Lgs n. 152/06. E va sottolineato che tale norma prevede – proprio in considerazione della gravità del fenomeno – che addirittura tale confisca è obbligatoria (sottolineo: obbligatoria, non facoltativa) non solo in caso di condanna ordinaria, anche in caso del "patteggiamento" di cui all'art. 444 C.P.P. (il che sottolinea l'eccezionalità di questa previsione normativa, atteso che il "patteggiamento" è nato con funzione premiale – oltre allo sconto di pena – perché è reso esente da conseguenze di questo tipo nelle norme ordinarie…).

Come si vede, una norma di sbarramento generale, severa ed eccezionale, la cui *ratio legis* appare chiara e lineare: impedire a chi delinque in questo settore di continuare a delinquere (sotto ogni veste diretta o indiretta) sottraendo dalla loro disponibilità operativa i veicoli che sono il mezzo unico e basilare per continuare l'attività illecita.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ma il punto debole storico è sempre stato (ed è tutt'oggi) il momento precedente (e necessariamente presupposto) alla confisca e cioè il (doveroso) sequestro preventivo in flagranza di reato che tutta la polizia giudiziaria deve (dovrebbe) eseguire di iniziativa su strada in caso di accertamento in flagranza del reato di trasporto di rifiuti di ogni tipo (pericolosi in prima linea) con veicoli senza la necessaria iscrizione all'Albo. In questa fase il "buonismo" investigativo è piuttosto diffuso, perché molte (troppe) volte a fronte di un accertamento di tale illegalità si procede alla denuncia al PM, ma non si sequestra il veicolo… Per la somma dei motivi sopra esposti. Ma – spesso - anche per un altro motivo, questa volta formale ed alimentato dalle furbate cartolari che questi soggetti hanno pianificato in modo professionale (altro che "poveracci"…).

A fronte di un soggetto che guida un veicolo con un carico di rifiuti totalmente "in nero" senza iscrizione all'Albo, e dunque in modo inevitabilmente conseguente anche senza formulario, e dunque anche - sempre inevitabilmente - diretto verso una destinazione di smaltimento illegale ed in palese evasione totale sotto il profilo fiscale e tributario, mi sembra che un operatore di polizia giudiziaria (anche non specializzato) ha il (doppio) dovere di:

> A) Procedere immediatamente al sequestro preventivo del veicolo <u>indipendentemente dal soggetto al quale lo stesso veicolo risulta formalmente intestato</u> per impedire che il reato in atto - ed anche il reato (inevitabilmente) conseguente di smaltimento illecito dei rifiuti trasportati - venga portato ad ulteriori conseguenze (compito primario di ogni operatore di PG); lo stesso sequestro preventivo (si sottolinea l'opportunità del sequestro preventivo e non probatorio)[5] è poi logicamente finalizzato anche ad evitare

[5] Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" edizione 2014 di Maurizio Santoloci, Valentina Santoloci – "Diritto all'ambiente – Edizioni" www.dirittoambientedizioni.net: : " (…) A nostro avviso il sequestro probatorio è un sequestro debole, sotto il profilo sostanziale e procedurale, ma soprattutto in relazione alla capacità di tenuta in sede di convalida, conferma nel tempo e riesame. Sono proprio i suoi presupposti logici che ne minano la consistenza. Già a livello letterale, è chiaro che dal carattere "probatorio" di tale sequestro ci si attende solo ed esclusivamente un fine di prova. Tutto qui. Non anche un fine di inibizione della continuazione dell'attività illecita e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (che invece è la *mission* del sequestro preventivo…). Dunque, qui tutto ruota intorno alla sola prova. L'oggetto del sequestro viene sottoposto a tale misura solo ed esclusivamente al fine di assicurare le finalità di prova in relazione alle dinamiche, alle sostanze, alle strutture, alle morfologie o quanto altro vogliamo che resti assicurato e congelato nel sistema probatorio penale nelle fasi successive. Ma una volta che queste stesse finalità possono essere facilmente raggiunte anche con altri mezzi, ad esempio foto o filmati o analisi, ecco che cessa l'esigenza cautelare posta alla base di tale tipo di sequestro e - dunque - esso è a quel punto inutile… Pertanto è facile che si giunga ad un dissequestro, soprattutto su istanza di parte, allorquando tali esigenze siano di fatto surrogabili da altri strumenti di prova. Ed è quello che sta accadendo sempre più spesso in relazione a diversi casi di (importanti) sequestri probatori eseguiti dalla P.G. ambientale, ma in ordine ai quali poi - dopo pochissimo tempo - il magistrato (su richiesta motivata della difesa) ha disposto il dissequestro dei beni e la restituzione al soggetto passivo sul presupposto che le esigenze probatorie sono cessate (…) Notiamo che in genere la P.G. ambientale preferisce operare il sequestro probatorio.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

la reiterazione futura dello stesso tipo di reato con altri viaggi ed altri carichi di rifiuti; inoltre va accertata la natura generale delle attività di trasporto illecite del trasportatore in "nero" in via pregressa, e dunque va isolato momentaneamente il conducente per impedirgli di contattare per via telefonica la sua sede ed i suoi eventuali capi o dipendenti, va immediatamente allertata la PG operante nel territorio ove è ubicata la sede del predetto trasportatore per operare subito (prima che si disperdano tracce e documenti) un sequestro di tutti gli atti, strumenti e dati utili per risalire ai clienti fornitori (produttori dei rifiuti) che dolosamente in via pregressa hanno fornito i propri scarti a detto trasportatore ben condividendo dolosamente l'inevitabile fine di smaltimento illegale; e da qui partire con una indagine estesa per verificare quali e quanti rifiuti in precedenza sono stati illegalmente forniti e trasportati, dove sono poi finiti e quali sono le eventuali concorrenti responsabilità penali di fornitori e recettori finali. Va inoltre immediatamente informato il locale comando della Guardia di Finanza per gli accertamenti fiscali connessi ai sensi dell'art. 36 del DPR 29 settembre 1973 n. 600.

Questa prima finalità del sequestro preventivo di iniziativa – va ancora sottolineato – è indipendente dal soggetto al quale il veicolo risulta intestato: «*...è pacifico che oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, c.1, cod. proc. pen. può essere qualsiasi bene, a prescindere dall'appartenenza di esso, sempre che esso risulti collegato al reato, sebbene*

Forse perché è più semplice e meno impegnativo. (...) Molti organi di polizia giudiziaria ambientale pensano ancora che – tutto sommato – di fatto viene eseguito un sequestro probatorio ma con le finalità del sequestro preventivo. E poi restano sorpresi quando il sequestro probatorio non viene convalidato, oppure i beni sequestrati vengono restituiti al responsabile dopo la convalida (pensando che il reato rischia di essere portato ad ulteriori conseguenze, ritengono il provvedimento iniquo, ma non valutano che la finalità formale del sequestro probatorio è solo quella – appunto – probatoria e se tale fine è comunque raggiunto in via diversa non si può sperare di ottenere un obiettivo di finalità preventiva con tale tipo di sequestro molto più "debole" e limitato). (...) Di conseguenza, di fronte ad un reato ambientale che può essere portato ad ulteriori conseguenze è bene oggi ancora una volta ribadire che è consigliabile – se ne ricorrono i presupposti – il sequestro preventivo di iniziativa della P.G. in luogo del più modesto e vulnerabile sequestro probatorio. (...) Va ancora sottolineato che il sequestro probatorio per una specie di retaggio di prassi consolidata è adottato di fatto da molti organi di PG come regola al posto del sequestro preventivo e tale scelta è perfino sostenuta e difesa in diverse sedi di dibattito; il problema è che si crede ancora che con la penna si redige un sequestro probatorio ma con la mente si vuole raggiungere una finalità preventiva... Poi quando la magistratura, soprattutto giudicante, riporta le cose nello stato delle regole ordinarie (anche con dissequestri) si ritiene di essere alla presenza di provvedimenti incomprensibili. In realtà questa evoluzione procedurale che porta a tali conseguenze, tra cui soprattutto i dissequestri, è il frutto inevitabile di una scelta a monte sbagliata della PG e non di un atteggiamento del magistrato di antitesi alla stessa PG. Infatti lo strumento del sequestro probatorio non può essere in alcun modo utilizzato per raggiungere finalità preventive. (...)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

indirettamente, ed idoneo, ove lasciato in libera disponibilità, a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti». Fattispecie relativa la sequestro preventivo di un automezzo – intestato a soggetto terzo - utilizzato per trasportare rifiuti metallici presso un rottamatore senza l'iscrizione all'Albo, in tale ipotesi si è ritenuto che « *...il sequestro deve essere mantenuto in quanto sussiste il periculum in mora - perché l'automezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti è soggetto a confisca obbligatoria, anche se appartenente a soggetti estranei al reato*» (Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 3 aprile 2012, n. 12501).

B) Procedere immediatamente al sequestro preventivo del veicolo anche perché – comunque – al di là dei principi e procedure generali sopra esposte, la norma prevede la confisca obbligatoria dello stesso. In base al combinato disposto dell'art. 259 comma 2 del D.lgs n. 152/06 e dell'art. 240 Codice Penale tale confisca sarà poi possibile solo se il veicolo "*appartiene*" al responsabile del reato. Ma va considerato che laddove il veicolo sia formalmente intestato ad altro soggetto il sequestro va comunque operato per le finalità sub A) sopra indicate, e poi al momento per il presente punto sub B) in questo momento iniziale non è certamente possibile accertare in via definitiva chi sono o saranno i responsabili del reato, e comunque va valutata in sede giurisdizionale l'effettiva estraneità del soggetto a quale "*appartiene"* il veicolo rispetto ai reati per cui si procede: «*...come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è evidente che il mezzo da confiscare debba appartenere all'autore del reato e che, pertanto, la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti ad un terzo estraneo al reato non possa essere ordinata, sempre che nei suoi confronti non sia individuata la violazione di obblighi di diligenza e che risulti la buona fede, intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato (così Sez. III n. 33281, 3 agosto 2004. Nello stesso senso, Sez. III n. 44837, 30 novembre 2007, non massimata; Sez. III n. 26529, 2 luglio 2008; Sez. III n. 12108, 19 marzo 2009; Sez. III n. 20935, 19 maggio 2009). Si è ulteriormente precisato come gravi sul terzo proprietario estraneo al reato l'onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito del mezzo o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente, al fine di ottenere la restituzione del mezzo ed evitare la confisca, rilevando anche che, in tali casi, la dimostrazione richiesta la terzo proprietario non configura un'ipotesi di inversione di onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l'accertamento della responsabilità penale (Sez. III n. 22026, 9 giugno 2010, non massimata. Conformi, Sez. III n. 46012, 12 dicembre 2008; Sez. III n. 26529, 2 luglio 2008, cit.; Sez. III n. 33281, 3 agosto 2004, cit.).* » (Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 19 aprile 2013, n. 18266)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Dunque, su strada a mio modesto avviso, per tutta (sottolineo: tutta) la polizia giudiziaria le finalità preventive di impedire al momento la continuazione del reato e la sua reiterazione sono prevalenti, e ciò in tale contesto di flagranza prescinde dalle valutazioni poi in sede di decisione di confisca. Dunque, omettere (ed il termine è preciso ed adatto) il sequestro in questa fase appare contrario alla *ratio legis* della norma in esame. Eppure, di fatto spesso questo sequestro non viene operato, e tale "principio" di "buonismo" procedurale viene anche difeso come posizione culturale da diversi operatori di PG in seminari e convegni. Così si rende impossibile la confisca obbligatoria in sede di condanna o patteggiamento. Ed il soggetto continua a delinquere con il suo mezzo…

Non è un problema di mancanza di leggi, ma spesso di mancanza di fatto di applicazione puntuale e rigorosa delle leggi… *"Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?".*

Poi ci sono le furbate messe in campo da tali soggetti in modo abile e insidioso. Sfruttando in modo (banalmente e solo apparentemente astuto) l'unico punto debole della norma.

Infatti, se il veicolo "*appartiene*" al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti e non "*appartiene a persona estranea al reato*", mi sembra che stando alla lettera ed allo spirito delle norme sopra richiamate non vi è dubbio che il mantenimento in stato di sequestro appare doppiamente dovuto: sia perché in questo caso la confisca è obbligatoria perfino in sede di "patteggiamento", sia per impedire comunque che il reato venga reiterato. In tali casi (il veicolo "*appartiene*" al soggetto ritenuto responsabile del reato in esame) mi sembra che non sequestrare in flagranza, oppure dissequestrare dopo il sequestro in sede giudiziaria, e non confiscare poi il veicolo sequestrato siano eventualità decisionali non in linea formale e sostanziale con lo spirito, ma anche con il chiaro dettato letterale della norma che non pare ammettere eccezioni o dubbi di lettura: "*consegue <u>obbligatoriamente</u> la confisca del mezzo di trasporto*"… Eppure nelle quotidianità assistiamo, oltre che a volte a mancati sequestri di iniziativa della PG in flagranza, anche in modo ancora più sorprendente a dissequestri prima del giudizio di tali veicoli da parte delle autorità giudiziarie competenti o – addirittura – in sede di condanna o patteggiamento a mancate confische e restituzione dei veicoli ai soggetti condannati o che hanno fatto la scelta del "patteggiamento"…

Ecco il "buonismo" giurisprudenziale che emerge a livello manualistico su un caso tipico e (negativamente) diffuso. Ma come si può dissequestrare prima del giudizio (spesso dopo poche ore dal sequestro), o non confiscare poi in sede di sentenza di condanna o "patteggiamento" se la norma prevede **<u>l'obbligo della confisca</u>**?... « *La confisca dei mezzi utilizzati per l'illecito trasporto di rifiuti è <u>obbligatoria</u>, ai sensi dell'art. 259, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152* » (così Cassazione Penale - Sez. III - n. 42140 del 14 ottobre 2013),

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le furbate – sopra citate – dei delinquenti ambientali poi fanno il resto. Chi delinque si è letto attentamente la norma ed ha individuato il "buco nero" da sfruttare.

Infatti, al contrario del caso precedente, se il veicolo non "*appartiene*" al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti e "*appartiene a persona estranea al reato*", la norma non prevede la confisca… Una negativa falla nel sistema legislativo, che chi delinque sa bene come sfruttare…

Praticamente la quasi totalità di questi mezzi oggi non sono intestati sulla carta a chi di fatto materialmente li guida ed opera in prima persona la gestione abusiva dei rifiuti, ma - abilmente e furbescamente - sono intestati formalmente a soggetti terzi, che si trovano a casa al momento del fatto-reato e poi – comunque – sono apparentemente "poveracci", cioè nonnetti pensionati, disoccupati di comodo con parecchi figli a carico, cittadini stranieri nullatenenti, persone affette da malattie gravi e croniche, e comunque altri soggetti similari. L'effetto che si raggiunge con tali strategie - ben pianificate con il supporto di professionisti del ramo - è duplice: da un lato creare i presupposti (meramente formali) per un rapido dissequestro, sul presupposto oggettivo e cartolare che il mezzo appartiene a persona terza e - dunque - va comunque dissequestro; dall'altro lato, soprattutto alimentare l'aspetto compassionevole in relazione alla figura del terzo intestatario (di comodo) che viene presentato poi in sede giudiziaria come un "poveraccio" innocuo, estraneo ed inconsapevole dei fatti-reato, che vive solo grazie a quel mezzo per attività modeste e magari fittiziamente lecite (anche se poi dì fatto esistenti solo sulla carta), e che verrebbe privato dell'unica forma di sostentamento in caso di mantenimento in sequestro del mezzo. Da questa miscela di elementi, il "buonismo", prima investigativo e poi giurisprudenziale, emerge latente ed i mezzi molto spesso vengono non sequestrati o poi - in caso di sequestro - subito restituiti. Ed il giorno dopo sono di nuovo al lavoro (illecito) in *turn over* senza fine… Se vengono di nuovo fermati, si replica..

Invece, a mio modesto avviso, in questo secondo caso (praticamente dominante nel quadro reale della quotidianità) si devono valutare alcuni elementi su un doppio binario per operare una applicazione sostanziale e non meramente cartacea e formale (e viziata dal "buonismo" in esame) del combinato disposto dell'art. 259 comma 2 del D.lgs n. 152/06 e dell'art. 240 Codice Penale.

In primo luogo, va operata una attenta riflessione sulla concreta e reale possibilità che tale mezzo, che è stato comunque individuato mentre trasportata rifiuti verso destinazione ignota e totalmente "invisibile" rispetto ad ogni regola normativa, possa di nuovo comunque (al di là della appartenenza formale e/o di fatto) essere nuovamente utilizzato per tali finalità illecite. E su questo punto molto ci si aspetta dalla comunicazione di notizia di reato della PG operante, che non può limitarsi ad una informativa di tipo prontuaristico ed asettica, ma deve ben inquadrare tutto il fatto (nei presupposti, nelle dinamiche e nelle conseguenze) per

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

consentire a PM e giudici nelle varie fasi di operare una valutazione di prognosi reale ai fini della reiterazione. In relazione ai reati ambientali, la necessità di una comunicazione di notizia di reato comunque esaustiva e non asetticamente breve si conferma – dunque - sempre necessaria.[6]

---

[6] Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" edizione 2014 di Maurizio Santoloci, Valentina Santoloci – "Diritto all'ambiente – Edizioni" www.dirittoambientedizioni.net: : " (…) Comunicazione di notizia di reato per illeciti ambientali: lunga o breve? E può consistere nel semplice elenco dei verbali allegati? A nostro modesto avviso, la risposta a questa domanda è molto semplice: la comunicazione di notizia di reato deve essere una... comunicazione di notizia di reato. Stiamo assistendo - infatti - recentemente ad una evoluzione di fatto nella prassi di redigere le comunicazioni di notizie di reato da parte di gran parte degli organi di polizia giudiziaria (in particolare nel campo dei reati ambientali, dalla salute pubblica e degli animali). Infatti, una progressiva evoluzione interpretativa ha fatto sì che oggi, in concreto, molte comunicazioni di notizie di reato (d'altra parte non solo nelle materie citate) consistono praticamente soltanto nell'elenco dei verbali allegati alla comunicazione medesima. In altre parole, sta scomparendo progressivamente, ed in alcuni casi è proprio scomparsa del tutto, la stesura della illustrazione dei fatti in quella che continua a chiamarsi comunicazione di notizia di reato, ma il cui contenuto è sostanzialmente troppo spesso ormai contraddistinto esclusivamente da un'epigrafe di intestazione di indirizzo al Pubblico Ministero competente, delle indicazioni degli estremi formali dei reati che si intendono denunciare, nonché dall'elenco schematico dei verbali allegati. Praticamente, la lettura del fatto non si evince dal testo della comunicazione e per capire cosa è successo ed avere un'idea della dinamica dei fatti si devono andare a consultare uno per uno gli allegati (verbale di perquisizione, verbale di sequestro, di arresto, di accertamenti urgenti sui luoghi, sommarie informazioni testimoniali etc…). Il che significa che, come prassi molto diffusa, l'atto di comunicazione di notizia di reato è ridotto ad essere soltanto l'indice degli allegati. Chi legge queste comunicazioni, per avere un quadro ricostruttivo dei fatti e della loro dinamica deve leggere tutti i verbali allegati e dalla sinergia di questi atti trarre le informazioni per ricostruire gli eventi ed i reati connessi che sono solo indicati numericamente nella epigrafe del testo della comunicazione stessa. Crediamo che vada svolta una riflessione sul punto se questa prassi sia corretta o meno a livello procedurale e sostanziale, e se l'evoluzione della dinamica di redazione di tale atto sia in linea con la "ratio legis" del codice di procedura penale. A nostro avviso, ma questo naturalmente è soltanto la nostra modesta opinione personale, la risposta a questa domanda è: assolutamente no. (…) Il codice (art. 347 c.p.p) non prevede la redazione a cura della P.G. di un mero elenco bibliografico di singoli atti precedentemente creati, ma prevede che la polizia giudiziaria informi il Pubblico Ministero attraverso questo atto dei fatti-reato accertati (la P.G. "riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti") e dunque, sempre a mio modesto avviso, si tratta di un documento riassuntivo nel corpo del quale la P.G. riassume prima la dinamica dei fatti e poi va ad illustrare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penalmente rilevante che intende denunciare, naturalmente poi integrando il tutto con gli atti redatti ("indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione"). Traendo anche le conclusioni in ordine alla dinamica della fattispecie esposta, avuto riguardo anche agli aspetti soggetti del fatto penalmente rilevante (ribadendo che in modo incontestabile ogni reato si compone di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo). È ragionevole ritenere che nella comunicazione di notizia di reato, dopo l'esposizione oggettiva e storica dei fatti, la polizia giudiziaria vada a motivare anche la seconda metà dell'elemento del reato, e cioè gli

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Dunque, è importante descrivere bene il tipo di rifiuti, la provenienza (occasionale o seriale), la sistematicità di tali viaggi (è un carico isolato oppure è lavoro stabile? E' occasionale o stile di vita?), il regime degli introiti (il soggetto o i soggetti traggono da tali attività l'unica fonte di sostentamento?), il regime delle forniture (i rifiuti sono stati forniti una volta occasionalmente o diversi soggetti o aziende sono stabilmente fornitori primari?), i risultati delle destinazioni eventualmente pregresse di precedenti viaggi (dove sono finiti eventuali carichi passati?) e la destinazione presunta o accertata del carico attuale, i danni reali o potenziali per l'ambiente e la salute pubblica (connesso non solo alla tipologia e pericolosità del rifiuto, ma anche alle modalità di azione: un "bottino" che trasporta in nero rifiuti liquidi domestici o aziendali non pericolosi ma che tutte le notti – pur essendo un soggetto singolo che si presenta come "privato " - li riversa in pozzi isolati distrugge comunque le falde di acqua potabile della zona…).

Particolare attenzione va anche riservata agli approfondimenti sui "falsi privati", atteso che oggi ulteriore strategia di chi delinque in questo settore è quello di operare in modo appartenente come "privato" e non come "azienda", e dunque con veicoli intestati a livello personale ed altre impostazioni logistiche finalizzate a far apparire tale attività come occasionale e di derivazione "domestica" (il tutto per accedere ad ipotesi sanzionatorie più miti ed esorcizzare il pericolo di reiterazione). Consegue nei verbali e nella comunicazione di notizia di reato sarà opportuno descrivere nel dettaglio il tipo di attività seriale e ripetitiva e dunque di fatto aziendale "in nero" anche se le carte depongono per un "privato".

Dunque, operata tale valutazione sulla potenziale reiterazione seriale del trasporto illecito nei contesti fattuali caso per caso, potranno emergere elementi utili per decidere sul mantenimento o meno del sequestro in atto per tali finalità preventive.

---

aspetti soggettivi del dolo e della colpa, per scivolare poi in tutte le altre situazioni che comunque incidono sulla dinamica soggettiva del reato). (…) La rapida evoluzione dei reati ambientali, sempre più strettamente interconnessi con i reati a danno della salute pubblica e con le violazioni fiscali e tributarie, rende oggi sempre più necessaria una evoluzione di pensiero da parte degli operatori di PG, che per forza di cose e per restare al passo con i tempi devono evolvere in modo flessibile l'impostazione dello schema della comunicazione di notizia di reato adattandola alle nuove esigenze di contrasto verso reati sempre più complessi, insidiosi, articolati e spesso silenti ed occulti. Reati che proprio per la loro eterogenea e sofisticata composizione, avallata poi da fraudolente e maliziose chiavi di lettura delle norme e spesso santificati da corruzioni e contiguità a diversi livelli, meritano prese di posizione chiare e lineari anche in ordine a principi giuridici preliminari che non possono essere sottintesi o lasciati in secondo ordine. (…)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ma nel contempo credo sia oggi necessario – attese le furbizie sopra citate ed ormai consolidate e maturate da chi delinque per sfuggire alle maglie larghe delle sanzioni in campo ambientale – operare anche una attenta valutazione sulla reale "*appartenenza*" di fatto del veicolo.

Valutazione che per forza di cose, ma anche stando allo spirito ed alla lettera delle norme, non può essere solo limitata alla lettura della "intestazione" formale del veicolo medesimo, ma deve andare oltre..

Il veicolo – come abbiamo sopra visto - è oggi quasi sempre "schermato" a livello formale dalla confisca. In tale contesto, sempre dalla comunicazione della notizia di reato ci si aspetta elementi utili per capire bene la reale situazione di fatto. D'altra parte queste strategie sono mutuate - con le dovute differenze strutturali – da analoghe furbizie nel settore della medie e grandi evasioni fiscali, ma mi sembra che in tali settori le indagini consentono sempre di smascherare i finti intestatari di comodo per individuare (e colpire con le dovute procedure e sanzioni) i veri titolari che spesso sulla carta sono dei "poveracci." Anche nel settore ambientale è doveroso lo stesso impegno di attenzione investigativa e valutativa, per evitare che le realtà sulla carta prendano il sopravvento sulle realtà reali.

Questo per non cadere nella trappola delle (spesso banali e grossolane e – con un po' di impegno - facilmente smascherabili) furbate messe in campo da questi soggetti; trappola che fa leva troppo spesso sugli aspetti compassionevoli sopra citati, recitate ad arte da questo tipo di delinquenti ambientali, che sfruttano a loro comodo i retropensieri di "buonismo" investigativo e giudiziario.

E' appena il caso di sottolineare che, come sopra accennato, chi opera in questo settore è spesso una "impresa in nero" sotto ogni punto di vista (anche amministrativo e fiscale/tributario); "impresa in nero" mascherata da attività "privata" per ingannare l'organo di controllo; l'art. 256 si applica a tutto campo anche a tali soggetti, altrimenti si giungerebbe al paradosso di aver attivato una norma premiale e di favore per chi delinque in modo occulto rispetto ad un'azienda regolare… E' logico che oggi molte "imprese" che agiscono in questo settore sono del tutto illegali ed abusive, e dunque vanno considerate per quello che sono sia rispetto a tutte le attività di gestione illegale di rifiuti sia per questo reato specifico.

Dunque, non ci si deve far trarre in inganno in questi casi dall'immagine esterna - apparentemente "privata" - ma va valutata l'attività in concreto svolta nella sua interezza (spesso anche conto terzi). Il reato disposto dall'art. 256 comma 1 del D. Lgs, n. 152/2006 si applica a "chiunque" eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ciò significa che la norma sanzionatoria non ha come destinatari unicamente soggetti che esercitano professionalmente l'attività di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti, ma si rivolge a qualsiasi soggetto – quindi anche ai privati - che si trovano ad esercitare un'attività di gestione dei rifiuti.

Il modo furbo sopra descritto per aggirare la confisca definitiva del veicolo (obiettivo strategico fondamentale delle norma in esame), individuando il "buco nero" che può derivare dal disallineamento del combinato disposto dell'art. 259 comma 2 del D.lgs n. 152/06 e dell'art. 240 Codice Penale, va smascherato da attenta indagine della PG che deve oggi rendersi immune da retropensieri di "buonismo" investigativo in questo delicato (e sottovalutato) settore. Per questo è necessario contestualizzare caso per caso le dinamiche della realtà illegale al di là delle intestazioni sulla carta. Altrimenti tale basilare norma è di fatto vanificata alla radice.

In conclusione, come già avviene per altre tipologie di reati "tecnici", ove le comunicazioni di notizia di reato della PG sono molto approfondite non solo sul punto fattuale e dinamico delle azioni, ma anche sulle contestualizzazioni dell'evento illecito, esui presupposti specifici anche - appunto – tecnici e sulle conseguenze di pericolo generale per tale fatto illecito, anche in questo settore sarà necessario fornire alle varie magistrature (PM in primo luogo, ma poi anche GIP, Tribunale del Riesame e giudici a diverso livello) tutti gli elementi utili per poter distinguere le realtà sulla carta da quelle reali ed i soggetti di comodo da quelli veri.

Ho citato solo un caso da manuale, ma credo molto significativo.

Il decreto sulla particolare tenuità del fatto e dalla prescrizione asseverata della PG rischiano oggi di "ufficializzare" il "buonismo" investigativo e giurisprudenziale. Infatti, una applicazione a raffica del principio della particolare tenuità del fatto rischia di decriminalizzare di fatto gran parte degli illeciti ambientali. Se si applica questo principio in modo seriale, ed indipendentemente da una doverosa e approfondita valutazione del caso per caso da parte prima della PG e poi delle magistrature competenti (come previsto chiaramente dalla norma, con le i criteri-indici espressamente previsti), e con connessa rivitalizzazione di "buonismi" storici, si profila una deleteria prospettiva di applicazione massiva della norma con l'effetto di rendere inutili- a livello preventivo e repressivo - le già anemiche norme ambientali.

Inoltre, la applicazione della prescrizione asseverata della PG (prevista dalla legge sui delitti ambientali), se viene operata anche qui come regola-base massiva e non come (rara) eccezione ben valutata e – soprattutto – motivata dalla PG, rischia di creare una vera depenalizzazione dei reati/contravvenzione previsti dal D.Lvo n. 152/06, tra cui l'importante art. 256 in materia di gestione illecita di rifiuti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Perché una applicazione a tutto campo e generalizzata di tale nuova procedura, che poi può portare di fatto a sciogliere ed estinguere reati importanti come il basilare art. 256 D.Lvo n.152/06 in una oblazione amministrativa con qualche moneta devoluto allo Stato in cambio di un perdono giudiziario, altro non è che una potenziale depenalizzazione occulta e strisciante.

Allo stato attuale delle cose, attesa la possibile combinazione sinergica di tutti gli aspetti qui esaminati, siamo al confine tra l'Eldorado per i criminali ambientali o una responsabile ripresa del controllo delle illegalità ambientali da parte di tutta la pubblica amministrazione competente.

Oggi l'estrema gravità dei reati ambientali, che hanno oggettivi e diretti riflessi di danno per la salute pubblica, impongono proporzionato rigore applicativo delle (già modeste e spesso blande) norme sostanziali e procedurali a carico di chiunque delinque in questo settore.

Con rinnovata energia istituzionale da parte di tutti, Nessuno escluso. Per evitare una Disneyland generale per chi delinque ed attenta alla salubrità dell'ambiente ed alla salute pubblica.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 4 ottobre 2015

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)